

ANNO 2001

Rapporto del Governo Italiano ai sensi dell'art. 22 della Costituzione O.I.L. sulle misure per dare attuazione alle disposizioni della Convenzione n. 102 /1953 su: " Sicurezza sociale - misure minime - "

Parte 1° - Disposizioni generali

Note all'art. 3:
non ci sono deroghe alle disposizioni di cui all'art. 48 c).

Nota all'art. 6:
le prestazioni di maternità a carico delle competenti gestioni dell'INPS sono economiche e sono soggette ad un regime assicurativo obbligatorio.

Parte XI calcolo dei pagamenti periodici

Art. 65 - Tit I

Per le lavoratrici dipendenti l'importo della prestazione economica per il congedo obbligatorio di maternità (2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, salvo la flessibilità di 1 mese per il periodo prima del parto, che in tal caso si aggiunge al periodo dopo il parto) è pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera.

Per il congedo facoltativo è pari al 30% della stessa retribuzione per un massimo di 6 mesi fruibili da uno o da entrambi i genitori, entro 3 anni di età del figlio naturale, o entro 6 anni di età del bambino adottato o affidato, indipendentemente dal reddito individuale.

Per le lavoratrici autonome (commercianti, artigiane, coltivatrici dirette, colonne e mezzadre) la prestazione per i due mesi prima del parto e i 3 mesi dopo il parto è pari all'80% di una retribuzione convenzionale stabilita annualmente; la prestazione per il congedo facoltativo fruibile per un massimo di tre mesi entro un anno di età del figlio naturale o entro 12 anni di età del bambino adottato o affidato, è pari al 30% della retribuzione convenzionale.

Esiste un tetto massimo (pari a £ 130.000) per le lavoratrici dello spettacolo con prestazioni saltuarie o a tempo determinato. Per le lavoratrici del settore in generale è previsto anche un minimo contributivo (almeno 100).

Per le lavoratrici agricole è previsto un minimo di giornate di attività (n°51).

Art. 65- Tit.V

La prestazione per il congedo di maternità spetta di regola alla madre. Quella per il congedo facoltativo può spettare sia alla madre che al padre.

Non esistono differenze economiche della prestazione a seconda del sesso o delle Regioni.

L'importo della prestazione, di regola, non varia nel corso dell'evento.

Art.66 - Tit. VI

In merito ai dati statistici richiesti, si allegano le tav. CS/1 - 1.4 e 1.6 e CII /1 - 1.4 e 1.6 relative agli infortuni sul lavoro denunciati all'INAIL ed indennizzati a tutto il 31/12/2000.

PARTE XII - Uguaglianza di trattamento dei residenti non cittadini

Art.68

Le prestazioni economiche di maternità sono erogate dall' INPS ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, alle lavoratrici autonome (commercianti, artigiane, coltivatrici dirette, coloni o mezzadre) e alle lavoratrici parasubordinate.

Per i lavoratori dipendenti, anche se non cittadini, valgono le stesse regole esistenti per i cittadini italiani, salvo il possesso della carta di soggiorno.

Per le prestazioni economiche di maternità di carattere assistenziale e non previdenziale, ugualmente pagate dall'INPS, le regole sono diverse e l'onere è a carico dello Stato.

PARTE XIII - Disposizioni comuni

Art. 70

In caso di reiezione della prestazione previdenziale, il lavoratore può presentare ricorso al Comitato provinciale INPS e contro la decisione del Comitato provinciale può adire l'Autorità Giudiziaria.

Art. 71

La prestazione economica di maternità è finanziata con contributi versati dai datori di lavoro per i propri lavoratori dipendenti o dalle lavoratrici autonome (commercianti, artigiane, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) per se stesse e per le proprie coadiuvanti autonome e l'onere della prestazione è a carico delle relative gestioni dell'IPS.

La normativa relativa alle prestazioni economiche di maternità, contenuta, in precedenza, essenzialmente nella legge 1204/71 (per le lavoratrici dipendenti) e nella legge 546/87 (per le lavoratrici autonome) a cui erano state apportate modifiche dalla

legge n. 53 dell'8/3/2000 è ora contenuta nel D.L.gs n. 151 del 26/3/2001 (T.U. sulla maternità e sulla paternità).

PARTE XIV - Disposizioni varie

Tit. I-II-V

Per quanto attiene alle notizie di carattere statistico vedasi le appendici TS 1 e seguenti relative alle prestazioni di protezione sociale erogate nel corso degli anni 1996; 1997; 1998 e 1999 (da: Relazione Generale sulla Situazione Economica del paese 1999 - del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica).

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO FAMILIARE

ARTT. 65-66-67

Titoli II-III-IV-V

Al riguardo, si fa presente che a decorrere dal 1999, esistono dei trattamenti di famiglia concessi dai Comuni alle famiglie bisognose con almeno tre figli minori.

Titolo VI

Con decreto ministeriale 13/5/98 attuativo della legge n. 550 del 27/12/97, è stato incrementato l'importo dell'assegno per i nuclei con figli, in particolare per i nuclei monoparentali, per quelli con familiari inabili e per quelli con più di sette componenti. Esso ha inoltre aumentato gli importi delle fasce di reddito cui è correlata la misura della prestazione.

Art. 71

Per i lavoratori dipendenti, l'assegno per il nucleo familiare è finanziato con un contributo pari al 2,48% che dal 2001 è così ripartito: l'1,68% è versato dal datore di lavoro, lo 0,80 è a carico dello Stato. Per i lavoratori parasubordinati l'assegno è finanziato con un contributo pari allo 0,50 versato dai committenti e dagli stessi lavoratori.

Domande dirette da parte della Commissione di Esperti per l'applicazione delle Convenzioni e Raccomandazioni

Parte V (prestazioni di vecchiaia):

- a) La Commissione ha rilevato l'inosservanza della disposizione dell'art. 29, paragrafo 2 a) che prevede la liquidazione di una pensione di vecchiaia

anche se ridotta, in ogni caso di persona assicurata che abbia compiuto un periodo di quindici anni di contribuzione o di impiego.

- b) La Commissione rileva che in base alla legge 8/8/1995 n. 335, l'importo della pensione dipenderà dall'ammontare dei contributi individuali dell'assicurato e dalla loro rivalutazione, e non più dai salari, e si augura che il Governo tenga in considerazione il problema in vista dell'adozione di tutte le misure necessarie per assicurare che le prestazioni di vecchiaia (del livello richiesto dalla convenzione 40% del salario di riferimento) siano garantite in ogni caso ad un beneficiario tipo che abbia compiuto un periodo di 30 anni di contributi o di impiego, conformemente agli artt. 28 e 29 paragrafo 1 a).

Al riguardo si rileva che nel sistema contributivo la contribuzione da rivalutare ai fini della determinazione del montante contributivo individuale viene calcolata applicando l'aliquota di computo prevista dalla retribuzione (al reddito per i lavoratori autonomi) percepita in ciascun anno.

Ciò premesso si osserva, per quanto di competenza, che l'INPS eroga le prestazioni sulla base di quanto prescritto dalle norme di legge sia per quanto concerne i requisiti per il diritto che per quanto attiene alla misura delle prestazioni stesse.

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

Nota all'articolo 3

Non risulta che siano state dichiarate deroghe all'applicazione della Convenzione.

Nota all'articolo 6

L'assicurazione per le pensioni di vecchiaia, di invalidità ed ai superstiti per i lavoratori dipendenti ed autonomi gestite dall'INPS è obbligatoria.

PARTE XI CALCOLO DEI PAGAMENTI PERIODICI

Articoli 65 e 66

CALCOLO DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA

La legge 8/8/1995 n. 335, ha apportato un cambiamento sostanziale per quanto riguarda i criteri di calcolo delle pensioni:

- per coloro che al 31 dicembre 1995 hanno un'anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni la pensione viene calcolata con il sistema "RETRIBUTIVO";
- per coloro che al 31 dicembre 1995 hanno un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni la pensione viene calcolata con il sistema "misto" (retributivo per le anzianità maturate fino al 1995, contributivo per le anzianità successive);
- per i nuovi assunti (dal 1° gennaio 1996 in poi) la pensione viene calcolata con il sistema "contributivo".

SISTEMA RETRIBUTIVO

Il sistema retributivo prevede che la pensione sia rapportata alla retribuzione media percepita dal lavoratore negli ultimi anni di attività lavorativa e si basa su tre elementi: anzianità contributiva (numero delle settimane di contribuzione che il lavoratore può far valere), che viene valutata fino ad un massimo di 40 anni, retribuzione pensionabile (reddito pensionabile per i lavoratori autonomi) e aliquota di rendimento.

In applicazione del decreto legislativo 30/12/1992 n. 503, il calcolo della pensione viene effettuato in due quote: una quota relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31/12/92 ed una quota relativa alle anzianità maturate dal 1.1.93.

La quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate fino al 3/12/1992 viene calcolata sulla base della media delle retribuzioni degli ultimi cinque

anni precedenti la decorrenza della pensione per i lavoratori dipendenti e, sulla base dei redditi degli ultimi dieci anni per i lavoratori autonomi.

La quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1/1/1993 viene calcolata sulla base della media delle retribuzioni (redditi per i lavoratori autonomi) relative ad un numero maggiore di anni, determinato dalla legge in maniera diversa a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore alla data del 31/12/1992.

Per diminuire gli effetti negativi dell'inflazione, la legge prevede la rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi presi a base per il calcolo della pensione.

Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate fino al 1992, si rivalutano i redditi di ciascun anno solare preso in considerazione, tranne quello di decorrenza della pensione e, l'anno precedente tale decorrenza, in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione.

Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi la rivalutazione viene effettuata sulla base dello stesso indice, con l'incremento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del calcolo dei redditi pensionabili.

Ai fini del calcolo della pensione, se la retribuzione media annua pensionabile (reddito per i lavoratori autonomi) è inferiore o pari al limite massimo pensionabile in vigore nell'anno di decorrenza della pensione (lire 68.048.000 annue nel 2001), l'aliquota di rendimento per ogni anno di contribuzione è pari al 2% di tale retribuzione o reddito.

Per le fasce di retribuzione o di reddito superiori (ferma restando l'aliquota del 2% per le fasce fino a tale limite) il rendimento annuo decresce gradualmente, in misura diversa per la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31.12.92 e per quella relativa alle anzianità maturate successivamente, per arrivare rispettivamente all'1% o allo 0,90%.

Integrazione al trattamento minimo

Quando la pensione calcolata come descritto è di importo inferiore a quello minimo stabilito dalla legge (lire 738.900 mensili per l'anno 2001), l'importo della pensione spettante viene integrato fino a raggiungere tale misura, a condizione che il pensionato e l'eventuale coniuge abbiano redditi non superiori a determinati limiti.

In presenza di redditi inferiori, l'integrazione spetta in misura tale da non far superare tali limiti.

All'importo mensile si aggiungono, se si hanno i requisiti, alcune maggiorazioni che oscillano da 50.000 lire a 180.000 lire al mese.

SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il calcolo della pensione esclusivamente con il sistema contributivo trova applicazione per i lavoratori assicurati per la prima volta dal 1/1/1996 e per i lavoratori che, avendo maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque dal 1-1-1996, eserciteranno l'opzione per il sistema contributivo prevista dal comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335 del 1995.

L'importo annuo della pensione viene determinato moltiplicando il montante contributivo individuale per un coefficiente di trasformazione correlato all'età del lavoratore al momento del pensionamento.

Il coefficiente di trasformazione (ne è prevista la rideterminazione ogni 10 anni) è fissato in relazione alle età intercorrenti tra i 57 ed i 65 anni.

Per determinare il montante contributivo individuale si deve individuare la base imponibile annua (cioè la retribuzione annua per i lavoratori dipendenti ed il reddito annuo per i lavoratori autonomi) e calcolare l'ammontare dei contributi relativi a ciascun anno moltiplicando la base imponibile per l'aliquota di computo: 33% per i dipendenti, 20% per i lavoratori autonomi, 10% per i lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (l'articolo 59, comma 16 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ne prevede la graduale eliminazione fino al 20% per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie). La contribuzione così ottenuta deve essere rivalutata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata appositamente dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

Nell'abito della formula contributiva è stabilito un massimale che viene indennizzato ogni anno (lire 148.014.000 annue nel 2001).

Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo.

CALCOLO DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ'

Assegni di invalidità e pensioni di inabilità

L'assegno di invalidità e la pensione di inabilità sono calcolati con le stesse regole stabilite per le pensioni di vecchiaia.

Peraltro, in caso in caso di inabilità (si considera inabile l'assicurato che a causa di difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa) la misura della pensione viene maggiorata incrementando, per le pensioni calcolate con il sistema retributivo, l'anzianità contributiva posseduta dall'assicurato, e per le pensioni calcolate con il sistema contributivo o misto il montante dei contributi.

Anche alle suddette prestazioni, se liquidate con il sistema retributivo o misto, si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo. Peraltro, per l'integrazione degli assegni di invalidità, la legge n. 222 del 1984 prevede regole diverse da quelle stabilite per la generalità delle pensioni.

CALCOLO DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI

In caso di decesso dell'assicurato o del pensionato la pensione ai superstiti viene calcolata in una percentuale – variabile a seconda del numero dei beneficiari e del grado di parentela – della pensione spettante al dante causa.

In particolare, in caso di coniuge e due figli, la pensione ai superstiti è pari al 100% della pensione spettante al dante causa.

Anche alle suddette prestazioni, se liquidate con il sistema retributivo o misto, si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo. In caso di pensione liquidata a più titolari, la pensione stessa viene integrata indipendentemente dal reddito posseduto.

PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI

Al 1° gennaio di ciascun anno le pensioni vengono aumentate in base alle variazioni del costo della vita accertate dall'ISTAT.

La percentuale di aumento si applica per intero fino ad un determinato importo, ed in misura minore per le fasce di importo superiori.

In particolare a decorrere dal 1° gennaio 2001, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 23/12/2000, n. 338, la percentuale di aumento viene corrisposta:

- 1) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte del trattamento minimo INPS (fino a lire 2.164.800 mensili per la perequazione del 2001);
- 2) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS (sulla parte di pensione compresa tra lire 2.164.801 e lire 3.608.000);
- 3) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo (sulla parte di pensione eccedente 3.608.000).

Con effetto dal 1° gennaio 1999, ai titolari di più pensioni, l'aumento viene attribuito con le aliquote decrescenti, in base alle fasce di reddito suindicate, tenendo conto dell'importo complessivo dei trattamenti pensionistici (articolo 34 della legge 23/12/98 n. 448).

ART. 67

ASSEGNO SOCIALE

A determinati soggetti residenti che abbiano compiuto 65 anni di età e che non posseggano redditi, ovvero posseggano redditi inferiori a determinati limiti, spetta una prestazione, non reversibile ai superstiti, denominato assegno sociale.

Il trasferimento all'estero della residenza fa perdere il diritto all'assegno sociale.

L'importo è stabilito dalla legge e viene perequato ogni anno con le stesse regole previste per le prestazioni collegate alle svolgimento di attività lavorativa.

Nell'anno 2001 tale importo è pari a lire 8.575.450.

In presenza di redditi, l'importo dell'assegno sociale viene corrisposto in misura tale da non far superare i limiti stabiliti dalle legge.

All'importo mensile si aggiunge, se si hanno i requisiti, una maggiorazione di £ 25.000 (lire 40.000 per i soggetti ultrasettantacinquenni).

LIMITI DI REDDITO

Per i soggetti non coniugati il diritto all'assegno sociale è subordinato alla condizione che il richiedente non possegga redditi propri, ovvero possegga redditi di importo inferiore a quello dell'assegno sociale.

Per i soggetti coniugati il diritto all'assegno è subordinato alla condizione che il reddito dell'interessato, cumulato con quello del coniuge, non sia superiore al doppio dell'importo dell'assegno sociale.

Nell'anno 2001 i limiti di reddito sono i seguenti:

reddito personale lire 8.575.450
reddito cumulato lire 17.150.900

PRESTAZIONI PREVISTE PER GLI INVALIDI CIVILI

Tali prestazioni sono costituite da una serie di provvidenze economiche previste da numerose disposizioni di legge in favore di determinate categorie di soggetti residenti.

Il trasferimento all'estero della residenza ne fa perdere il diritto.

Hanno diritto ad una pensione o ad un assegno di assistenza, non reversibili, gli invalidi civili totali e parziali ed i sordomuti di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, nonché i ciechi di età superiore ai 18 anni, a condizione che non posseggano redditi, ovvero posseggano redditi inferiori a determinati limiti.

Viene preso in considerazione il solo reddito personale.

L'importo è fissato dalla legge e viene rivalutato ogni anno.

Per l'anno 2001, l'importo dell'assegno spettante agli invalidi civili parziali e della pensione spettante agli invalidi civili totali, ai sordomuti ed ai ciechi non ricoverati, è pari a £ 411.420 mensili. Per i ciechi assoluti non ricoverati la pensione è pari a lire 444.910.

All'importo mensile si aggiunge, se si hanno i requisiti, un aumento pari a lire 20.000, per il cui diritto deve essere valutato anche il reddito del coniuge.

Si precisa ad ogni buon fine, che esistono anche altre provvidenze di carattere economico.

Limiti di reddito

Per gli invalidi parziali il reddito personale da non superare per avere diritto all'assegno di assistenza è pari, nell'anno 2001 a lire 7.067.450.

Per gli invalidi totali, i sordomuti ed i ciechi il reddito personale da non superare per aver diritto alla pensione è pari a lire 24.078.410.

In presenza di redditi inferiori ai suddetti limiti, la prestazione viene concessa per intero.

Invalidi civili e sordomuti ultrasessantacinquenni

Per gli invalidi civili ed i sordomuti, al compimento del 65° anno di età, l'assegno o la pensione si trasformano in assegno sociale. L'assegno sociale viene peraltro erogato alle stesse condizioni reddituali valevoli prima dei 65 anni.

PARTE XII – UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DEI RESIDENTI NON CITADINI

ART 68

Per le prestazioni derivanti da attività lavorativa non esistono differenze.

Per quanto riguarda le prestazioni di tipo assistenziale, che sono finanziate dallo Stato, si precisa che l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che sono titolari di carta di soggiorno (art. 80, comma 19 della legge 388 del 2000).

PARTE XIII – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 69

A seguito del Regolamento CEE n. 1247 del 1992, per le pensioni e per gli assegni di invalidità aventi decorrenza dal 1° luglio 1992 in poi, non sono esportabili nei paesi CEE diversi dall'Italia le quote di integrazione al minimo.

Il divieto vale solo per il periodo di permanenza in uno dei Paesi membri e si applica alle persone soggette all'applicazione dei regolamenti CEE di sicurezza sociale.

Nel caso di omicidio doloso o preterintenzionale del dante causa, la pensione ai superstiti non viene riconosciuta al superstite omicida.

Il trasferimento all'estero della residenza fa perdere il diritto all'assegno sociale ed alle prestazioni per i minorati civili.

L'importo dell'assegno sociale è ridotto fino ad un massimo del 50% nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici.

Il diritto alla pensione ai superstiti viene meno, per il coniuge superstite, in caso di passaggio a nuove nozze.

Articolo 70

Il lavoratore può presentare ricorso al Comitato provinciale contro il diniego della prestazione. Contro la decisione del Comitato provinciale può accedere all'Autorità Giudiziaria.

La materia è regolata dalla legge n. 88 del 1989.

Articolo 71

Le prestazioni previdenziali previste per i lavoratori sono finanziate con contributi versati dai lavoratori e, in caso di lavoratori dipendenti, anche e soprattutto dai datori di lavoro, ma lo Stato contribuisce con finanziamenti fissati da specifiche leggi.

Le prestazioni assistenziali sono finanziate dallo Stato.

In materia di pensioni di vecchiaia, di invalidità ai superstiti e di pensioni e assegni sociali le ultime innovazioni rilevanti sono quelle introdotte dalla legge 335 del 1995.

L'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e l'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000 n. 338 hanno innovato il sistema di perequazione delle pensioni. Le predette disposizioni sono state illustrate nella parte relativa alla perequazione delle pensioni.

Articolo 72

Sia nel Consiglio di indirizzo e vigilanza, sia nei vari comitati amministratori di gestioni, fondi e casse, esistono rappresentanze dei lavoratori.

PARTE XIV DISPOSIZIONI VARIE

I limiti di reddito previsti dalla legge per il diritto all'assegno sociale per i cittadini ultrasessantacinquenni e quelli previsti per il diritto a determinate prestazioni in favore degli invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti sono stati indicati nella parte relativa alle provvidenze suddette.

